Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1690

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati DORI, D'ORSO, Piera AIELLO, ASCARI, BARBUTO, BUSINAROLO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, GIULIANO, NESCI, PALMISANO, PERANTONI, Emanuela ROSSINI, SAITTA, SALAFIA, SARTI e SCUTELLÀ

(V. *Stampato Camera n.* **1524**)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 gennaio 2020

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 612-*bis *del codice penale)*

1. All'articolo 612-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero da porlo in una condizione di emarginazione »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « legge 5 febbraio 1992, n. 104, » sono inserite le seguenti: « o se è commesso da più persone »;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 731 del codice penale)

1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 731. – *(Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori)* – Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che ometta di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000 ».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche »;

2) al comma 2, dopo le parole: « legge, per » sono inserite le seguenti: « "bullismo" e » e dopo le parole: « in danno di minorenni, » sono inserite le seguenti: « anche se »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « e il contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del » e dopo la parola: « rappresentanti » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri, »;

2) al comma 2, le parole: « dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo,

il tavolo di cui al comma 1 è convocato regolarmente a cadenza semestrale »;

4) al comma 6, le parole: « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delegato per le politiche della famiglia » e dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « per la prevenzione e il contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e »;

2) al comma 3, dopo la parola: « autonomia, » sono inserite le seguenti: « recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e »;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. *(Sostegno psicologico agli studenti) – 1.* Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie »;

e) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza

di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico può coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, ovvero può riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »;

2) al comma 2, le parole: « con specifici riferimenti a condotte di » sono sostituite dalle seguenti: « dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di »;

f) le parole: « fenomeno del cyberbullismo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ».

Art. 4.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25. – *(Misure rieducative) – 1.* Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al Tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, compresi quelli dell'attività di volontariato sociale eventualmente disposta.

3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo ove possibile i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al Tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il Tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentiti il minorenne e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può, in via alternativa:

1) dichiarare concluso il procedimento;

2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

3) disporre l'affidamento del minorenne ai servizi sociali;

4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente »;

b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: « di cui all'art. 25, n. 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25 »;

c) all'articolo 27, primo comma, le parole: « dal n. 1 dell'art. 25 » sono sostituite

dalle seguenti: « dall'articolo 25, comma 4, numero 3) »;

d) all'articolo 28:

1) al primo comma, le parole: « è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), »;

2) alla rubrica, la parola: « ricoverati » è sostituita dalle seguenti: « collocati presso comunità »;

e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: « ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4) ».

2. Per consentire la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, negli anni dal 2021 al 2024, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che si trovino nelle condizioni indicate dal citato comma 250, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 5.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 ago-

sto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti princìpi:

a) prevedere, nell'ambito dei diritti dello studente enunciati all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

b) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che gli studenti siano tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni;

c) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

Art. 6.

(Attività di formazione e di monitoraggio per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Educazione all'intelligenza emotiva)

1. Il Ministero dell'istruzione mette a disposizione delle scuole proprie piattaforme di formazione e di monitoraggio, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, da realizzare nel limite di una maggiore spesa pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

2. Al fine di prevenire e ridurre i conflitti in ambito scolastico sono erogati moduli di formazione specifici, anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente, da realizzare nel limite di una maggiore spesa pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 7.

(Numero telefonico gratuito nazionale e applicazione informatica per dispositivi mobili)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con i seguenti compiti:

a) fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione

affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;

b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.

2. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, è prevista, per le finalità di cui al comma 1, una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

Art. 8.

(Rilevazione statistica)

1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, con azioni di carattere preventivo, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio.

2. La rilevazione di cui al comma 1 è svolta con cadenza triennale.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, commi 2 e 3, e 6, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00